DOTT. GUSTAVO CAMMUSO - NOTAIO IN EMPOLI - VIALE BUOZZI 76 - TEL 0571/710576-77985 - FAX 0571/710577

GUSTAVO CAMMUSO
Notaio
viale Bruno Buozzi n.76
50053 Empoli

REPERTORIO N.4151 RACCOLTA N.3345

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno **1.3.2005** (uno marzo duemilacinque) in Empoli, viale Bruno Buozzi n.76, nel mio studio alle ore 16:15 (sedici e minuti quindici).

A richiesta del dr. **David COLETTA**, come appresso costituito, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società

"VEGA MEDICA SOCIETA' COOPERATIVA MEDICI DI MEDICINA GENERALE a responsabilità limitata"

iscritta al Registro delle Imprese di Firenze col numero di iscrizione e codice fiscale 04965990486 ed al numero 505543 del REA presso la CCIAA di Firenze, con sede legale in Empoli (Fi), piazza San Rocco n.11 (erroneamente riportata nel Registro delle Imprese come "via San Rocco"; se ne chiede la rettifica in sede di iscrizione del presente verbale).

Io dr.**GUSTAVO CAMMUSO Notaio in Empoli**, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, senza l'assistenza di testimoni, avendovi la parte infraindicata espressamente rinunziato, redigo il presente verbale di Assemblea Straordinaria.

Interviene e si costituisce

- **COLETTA David**, nato a Castelfiorentino (Fi) il giorno 3 maggio 1956, con domicilio anche fiscale in Empoli (Fi), via Pier della Vigna n.18, medico, codice fiscale CLT DVD 56E03 C101F.

Dell'identità personale del costituito, che dichiara di essere cittadino italiano, io notaio sono certo.

La parte mi chiede di redigere il presente verbale di assemblea straordinaria della società stessa, convocata per oggi in questo luogo ed a quest'ora.

Assume la presidenza dell'assemblea **COLETTA David**, ai sensi dello statuto sociale, il quale designa me Notaio a fungere da segretario.

Il Presidente

CONSTATA:

-- che sono presenti, personalmente, numero 7 (sette) soci della società sopraindicata su un totale di 31 (trentuno) soci e cioè: dr. **COLETTA David**, come sopra generalizzato, il dr. **AMICO Attilio** (nato a Caltanissetta il dì 1.9.1950), il dr. **BAGNOLI Roberto** (nato a Empoli il 2.12.1954), il dr. **CANTINI Andrea** (nato a Empoli il 3.11.1950), dr. **CINOTTI Fabio** (nato a Empoli il 15.2.1952), la dr.ssa **MASINI Caterina** (nata a Prato il dì 11.5.1951), il dr. **MAZZOLA Gennaro** (nato a Empoli il 28.9.1953); il tutto come risulta dal foglio di presenza che a questo verbale si allega con la lettera "A", previo esame e lettura da me notaio datane alla parte;

-- che è presente del Consiglio di Amministrazione il Presi-

Registrato ad Empoli
il 17.3.2005
al n.640
serie 1
Euro 168,00

Iscritto al Registro
Imprese di Firenze
il 6.6.2005

BUCCELLI - LUCCA

ente dr.**COLETTA David**, il Vice-Presidente dr.**BAGNOLI Roberto** d i Consiglieri dr.ssa **MASINI Caterina**, dr.**AMICO Attilio** e r.**MAZZOLA Gennaro**, tutti come sopra generalizzati;

- che del Collegio Sindacale è unicamente presente il dr. **ANTINI Andrea**;

- che, pertanto, la presente assemblea essendo stata regoarmente e tempestivamente convocata per oggi, in questo luoo ed a quest'ora, è validamente costituita in seconda convoazione, ai sensi dell'art.25 del vigente statuto sociale.

li oggetti da trattarsi dalla presente assemblea straordinaia, di cui all'ordine del giorno comunicato ai soci ed alle ariche sociali, sono i seguenti:

ORDINE DEL GIORNO:

) adeguamento dello statuto sociale ai principi introdotti al D.Lgs. 17.1.2003 n.6 (riforma organica della disciplina elle società di capitali e società cooperative);

) varie ed eventuali.

rendendo la parola il Presidente espone quanto segue:

- il 1° gennaio 2004 è entrata in vigore la Riforma organica ella disciplina delle società di capitale e delle società ooperative, introdotta dal D.Lgs. n.6/17.1.2003; in particoare l'art.223-duodecies (delle disposizioni per l'attuazione el codice civile e disposizioni transitorie) come introdotto al citato D.Lgs. imponeva alle società cooperative già icritte nel Registro delle Imprese alla data dell'1.1.2004 di uniformare l'atto costitutivo e lo statuto alle nuove diposizioni inderogabili entro il 31.12.2004".

etto termine è stato successivamente prorogato al 31.3.2005 la per l'adeguamento dello statuto alle norme inderogabili ntrodotte dalla riforma (per effetto dell'art.36 del D.Lgs. 3.12.2004 n.310), sia per l'adeguamento dello statuto ai cincipi della mutualità prevalente, ai fini della conserva.one dei benefici fiscali (per effetto dell'art.19 ter della egge 27.12.2004 n.306);

- propone quindi ai soci l'adozione di un nuovo statuto che ccepisca non solo le norme inderogabili introdotte dalla Riorma, ma anche quelle solo facoltative, che tuttavia sembra pportuno adottare. Propone in particolare di modificare la nominazione sociale in quella di **"VEGA MEDICA Società Cooerativa Medici di Medicina Generale - Società Cooperativa"**.

- Presidente chiede quindi all'assemblea di adottare quale uovo statuto della società quello già depositato nella sede ociale e del quale tutti i soci dichiarano di aver preso ecedentemente visione.

corda ai soci che, giusta quanto disposto dall'art.2543 1° . c.c., la nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria so- nei casi previsti dall'art.2477 2° e 3° comma c.c., nonchè ando la società emetta strumenti finanziari non partecipavi. Poichè la cooperativa non si trova in nessuna delle ndizioni previste dalla citata norma, la presenza del Col-

egio Sindacale non è obbligatoria.
'attuale Collegio Sindacale verrà quindi automaticamente me-
o (anche a seguito delle dimissioni che i singoli Sindaci
anno prima d'oggi tutti rassegnato).
opo breve discussione l'assemblea, all'unanimità,

DELIBERA:

) di approvare, articolo per articolo e nel suo complesso,
l nuovo statuto della società;
) di accettare con effetto immediato le dimissioni dell'in-
ero Collegio Sindacale.
)etto nuovo testo di statuto viene qui di seguito integral-
ente riportato:

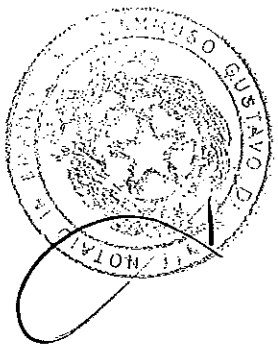

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

rt.1 (Denominazione)
' costituita, con sede nel Comune di Empoli (Fi), la Società
ooperativa denominata
'VEGA MEDICA Società Cooperativa Medici di Medicina Generale - Società Cooperativa".
La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei modi e termini di legge.
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

Art.2 (Durata)
La Cooperativa ha durata illimitata.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art.3 (Scopo mutualistico)
Gli scopi che i soci della Cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata dell'azienda:

1. qualificare e migliorare la loro professionalità;
2. svolgere attività economicamente redditizie non realizzabili individualmente;
3. ampliare la capacità operativa dei medici di medicina generale;
4. svolgere attività ed offrire prestazioni di primo livello delegate impropriamente;
5. cogliere tempestivamente opportunità derivanti dalla trasformazione dell'offerta fornita dalle strutture sanitarie pubbliche;
6. offrire ai propri soci la possibilità di fruire a condizioni vantaggiose dei servizi svolti a norma del successivo art.4;

7. svolgere ogni attività e quant'altro nel tempo risulti funzionale ed idoneo ad elevare qualitativamente l'attività del medico di medicina generale.

La prestazione dei soci in favore della Cooperativa può avvenire in forma di collaborazione autonoma.

La tutela dei soci è esercitata dalla cooperativa e dalle associazioni di rappresentanza nell'ambito delle leggi in materia, degli statuti sociali e dei regolamenti interni.

La Cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi della mutualità.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

Per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e la realizzazione dell'oggetto sociale, si propone di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale.

La Cooperativa si propone, altresì, di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo unitario italiano. Perciò stesso la Cooperativa aderisce alla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue ed ai suoi organismi periferici provinciali e regionali nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale.

Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento tra i soci cooperatori.

Art.4 (Oggetto sociale)

La società, considerata l'attività mutualistica della società così come definita dall'articolo precedente nonché i requisiti e gli interessi dei soci, ha per oggetto:

1) lo studio, la promozione, la collocazione e l'attuazione sia presso soggetti pubblici che privati di progetti assistenziali relativi alle attività ed ai compiti della Medicina Generale che siano utili a migliorare ed incentivare sia sotto il profilo professionale che sotto quello economico l'attività lavorativa dei Medici Generali soci della Cooperativa.

Tali progetti avranno come obbiettivi:

a) il perfezionamento di percorsi assistenziali propri della medicina generale;

b) il miglioramento della qualità delle cure primarie attraverso l'utilizzazione di indici di qualità e di protocolli assistenziali (linee guida diagnostico-terapeutiche concordate tra i soci);

c) la promozione di attività di medicina di iniziativa (screening oncologici, vaccinazioni, prevenzione dei comportamenti a rischio ecc.);

d) l'ottimizzazione dell'uso delle risorse ottenute anche attraverso la messa a punto di un sistema di monitoraggio del comportamento professionale dei soci che consenta, con il confronto e la valutazione, la piena consapevolezza e responsabilizzazione dei medici di medicina generale in particolar

modo riguardo a:
* ricoveri ospedalieri;
* consulenze specialistiche;
* diagnostica strumentale e di laboratorio;
* assistenza ambulatoriale e domiciliare;
* assistenza farmaceutica;

mettendo a punto criteri di valutazione che permettono di seguire nel tempo le attività prescritte dei medici di medicina generale e la qualità dei servizi da loro erogati;

2) la gestione di servizi tecnico/amministrativi per gli studi dei soci comprese le attività ed i servizi a sostegno di progetti finalizzati, anche sperimentali, concordati sia con le aziende sanitarie, sia con altri soggetti pubblici o privati;

3) la fornitura agli associati di strumenti, tecnologie, metodologie, personale amministrativo, ausiliario e paramedico utili alla professione;

4) la promozione di attività formative e didattiche comprendenti anche un'autonoma attività editoriale finalizzate:

a) all'educazione sanitaria degli assistiti;

b) al miglioramento continuo delle qualità dell'assistenza;

c) al raggiungimento degli obiettivi relativi ai progetti proposti dalla cooperativa;

5) l'eventuale organizzazione, anche utilizzando équipe mediche esterne alla cooperativa di strutture finalizzate alla reperibilità notturna e festiva ed alla sostituzione e turnazione dei soci;

6) la promozione di rapporti o convenzioni con le Associazioni del Volontariato e della cooperazione sociale per lo svolgimento di attività integrative a quelle della Cooperativa;

7) la gestione, in proprio o con convenzionamenti esterni, di centri per l'erogazione di servizi sanitari specialistici. Le prestazioni potranno essere erogate in regime libero professionale o convenzionale con Enti pubblici o privati, categorie professionali, Enti mutualistici e assicurativi, nonchè associazioni, circoli e sodalizi privati di qualsiasi natura. La cooperativa si riserva di attuare la gestione di forme di convenzionamento anche con il Servizio Sanitario Nazionale alla luce delle possibili modificazioni delle norme di legge in merito;

8) l'organizzazione di prestazioni infermieristiche, riabilitative e di supporto sia presso il domicilio degli assistiti, sia presso gli ambulatori dei singoli soci, sia presso strutture centrali afferenti alla cooperativa stessa;

9) la cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa od affine a quelle sopra elencate, nonchè compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare (nei limiti previsti dalla legge), finanziaria purchè non diretta al pubblico e bancaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e

omunque sia indirettamente che direttamente attinenti ai me-
esimi, nonchè fra l'altro, a solo titolo esemplificativo:
) concorrere ad aste pubbliche e private ed a licitazioni
rivate ed altre;
) istituire e gestire strutture, servizi, impianti e tutto
iò che è necessario per l'espletamento delle attività socia-
i;
) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi
orma, in società di capitali comunque costituite, specie se
volgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività
ociale, salvo comunque lo scopo mutualistico, senza finalità
i collocamento, e comunque qualunque altra attività finan-
iaria, anche altrove contemplata, in via occasionale e non
revalente, non nei confronti del pubblico e, con esclusione
i qualunque attività riservata dalla legge a società aventi
peciali requisiti non posseduti dalla società stessa, e/o i-
:critte in appositi albi o elenchi in cui la società non sia
non possa essere iscritta, e/o munite di speciali autoriz-
:azioni di cui la società sia priva;
l) richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dalle
:trutture comunitarie europee, dallo Stato, dalla Regione e
lagli Enti locali, nonchè i finanziamenti ed i contributi di-
:posti da Enti o organismi pubblici o privati, interessati
llo sviluppo della Cooperazione;
e) dare adesioni e partecipazioni ad Enti ed organismi econo-
mici, consortili e fideiussori diretti a consolidare e svi-
luppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi,
gli approvvigionamenti ed il credito;
f) concedere avalli cambiari, fideiussori ed ogni qualsiasi
altra garanzia sotto qualsiasi forma agli Enti cui la coope-
rativa aderisce, nonchè a favore di terzi, nel tassativo ri-
spetto dei limiti previsti dalle leggi vigenti;
g) favorire e sviluppare iniziative sociali, mutualistiche,
previdenziali, assistenziali, culturali e ricreative, sia con
creazione di apposite sezioni, sia con partecipazione ad or-
ganismi ed Enti idonei;
h) istituire sezioni di soci e forme di coordinamento, anche
con appositi uffici, per consentire una reale e costante par-
tecipazione dei soci alla vita della cooperativa e per avere
efficienti centri di vita associativa dei soci. La costitu-
zione, le dimensioni e la competenza territoriale delle se-
zioni di soci saranno determinate di volta in volta dal Con-
siglio e sottoposte a ratifica da parte dell'assemblea gene-
rale dei soci.
La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuri-
dici necessari o utili alla realizzazione degli scopi socia-
li; potrà assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di
stabile investimento e non di collocamento sul mercato.
La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al
raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i

limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato con decisione dei soci. È pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.
La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.

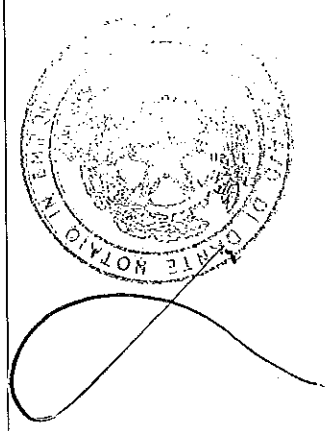

TITOLO III
SOCI

Art.5 (Soci cooperatori ordinari)
Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.
Possono essere soci sia persone fisiche, aventi qualifica di medico di medicina generale e che siano inserite negli elenchi del convenzionamento per la medicina di famiglia e interessate al raggiungimento degli scopi sociali, che giuridiche, che possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali.
L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi sociali, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.
Inoltre, le nuove ammissioni non devono compromettere l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti.
Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa. A tal fine, il Consiglio di amministrazione dovrà valutare i settori ed i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali.

Art.6 (Domanda di ammissione)
Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta, con i seguenti dati ed elementi:
a) se persona fisica: cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, domicilio, cittadinanza;
b) se persona giuridica: denominazione sociale, sede, copia della delibera dalla quale risulti la decisione di chiedere l'ammissione, attività svolta;
c) dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai Regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organismi sociali;
d) impegno al versamento della eventuale tassa di ammissione;
e) ammontare del capitale sociale che si propone di sottoscrivere che non dovrà comunque essere inferiore al minimo stabilito dall'atto costitutivo, nè superiore al limite mas-

simo fissato dalla Legge.
Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art.5 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità in detto articolo indicate, delibera, entro sessanta giorni, sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale. La delibera di ammissione viene comunicata al socio a mezzo raccomandata A.R. o raccomandata a mano, e diventa efficace con l'iscrizione nel libro dei soci.
In caso di rigetto della domanda di ammissione, il consiglio di amministrazione deve motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.
Nel caso di deliberazione difforme da quella del consiglio di amministrazione, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.
Il consiglio di amministrazione illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art.7 (Obblighi del socio)

I soci sono obbligati:

a) all'immediato versamento della tassa di ammissione, che non sarà restituita in alcun caso;

b) a sottoscrivere le quote di cui al precedente articolo 6;

c) a versare l'importo delle quote, con le modalità e nei termini previsti dai successivi articoli;

d) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.
E' fatto divieto ai soci cooperatori di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali.

Art.8 (Diritti dei soci)

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.
Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.
I soci cooperatori che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile ai sensi delle norme previdenziali o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità, possono diventare soci onorari della Cooperativa con delibera dell'assem-

blea ordinaria. Possono diventare soci onorari della cooperativa sempre con delibera dell'assemblea ordinaria anche altri soggetti aventi particolare titoli di merito nei confronti della Cooperativa.

Art.9 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art.10 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla Legge, può recedere il socio cooperatore:

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

c) in ogni altro caso in cui non intenda proseguire nell'attività cooperativa, con un preavviso di almeno 30 giorni; il mancato preavviso darà luogo ad una penale corrispondente alla retribuzione delle giornate di preavviso non effettuata.

Spetta al consiglio di amministrazione constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo articolo 29.

Il recesso ha effetto dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art.11 (Esclusione)

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio cooperatore:

a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto;

b) che, senza giustificato motivo, non partecipi per più di tre volte di seguito alle assemblee regolarmente convocate;

c) che si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o dei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Cooperativa;

d) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;

e) nei confronti di quelli che vengano a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente art.5;

f) che nell'esecuzione della propria attività commetta atti valutabili quale notevole inadempimento degli obblighi socia-

li;

g) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati dolosi;

h) che abbia subito condanne che comportino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici;

i) che si trovi in stato di liquidazione, fallimento o qualsiasi altra procedura concorsuale;

j) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 7, senza la prevista autorizzazione del Consiglio di amministrazione;

k) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, alla Cooperativa o fomenti in seno ad essa dissidi e disordini pregiudizievoli, con comportamenti contrari o estranei all'interesse della cooperativa.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci.

Art.12 (Provvedimenti in caso di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, o, in difetto, mediante raccomandata a mano, con rispettiva ricevuta.

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 29.

Art.13 (Liquidazione della quota)

I soci receduti, decaduti o esclusi, hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato, ed eventualmente rivalutato ai sensi dei successivi articoli 20 e 17 (rivalutazione ai sensi dell'articolo 7 della legge 59/92; ristorno), la cui liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso. In ogni caso il Consiglio di Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio nell'interesse della società rinviare il rimborso fino a 24 mesi dall'approvazione del suddetto bilancio.

La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio ai sensi del successivo articolo 17 a titolo di ristorno, può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di cinque anni.

In ogni caso, il rimborso verrà liquidato su richiesta scritta dell'interessato.

Art.14 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente versate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13.

Art.15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso)

I soci receduti od esclusi o gli eredi del socio defunto, dovranno richiedere il rimborso entro e non oltre l'anno della scadenza dei 180 giorni indicati nei precedenti articoli.

Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, idonea documentazione od atto notorio, o dichiarazione sostitutiva, comprovanti che sono gli aventi diritto alla riscossione e la nomina di un unico delegato alla riscossione medesima.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute con deliberazione del consiglio d'amministrazione al fondo di riserva legale.

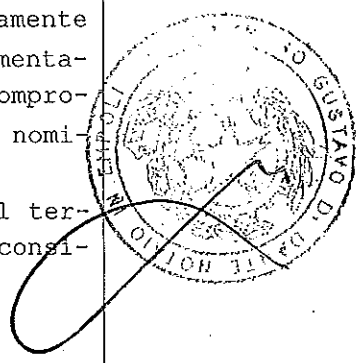

TITOLO IV

STRUMENTI FINANZIARI

Art.16 (Strumenti finanziari)

Con deliberazione dell'assemblea, assunta con le modalità di cui all'articolo 2480 c.c., la Cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 c.c. e dell'articolo 111-octies delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice civile.

In tal caso, con apposito regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2483 c.c.;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi ovvero di partecipazione agli utili;
- l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti c.c., in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.

TITOLO V

RISTORNI

Art.17 (Ristorni)

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici,

in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento.
L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:
a) in forma liquida;
b) mediante aumento proporzionale delle rispettive quote.

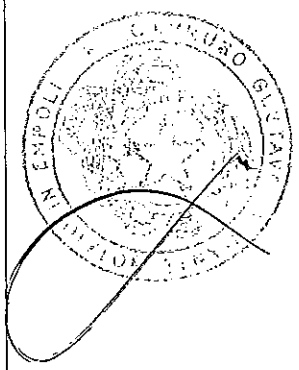

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art.18 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della cooperativa è costituito:
a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote, ciascuna del valore non inferiore a 25 euro e non superiore ai limiti stabiliti dalla legge;
b) dagli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 16;
c) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 20 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
d) dalla riserva straordinaria;
e) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.
Delle obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.
Le riserve sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

Art.19 (Caratteristiche e versamento delle quote)

Le quote potranno essere versate a rate e precisamente:
a) almeno il 50%, all'atto della sottoscrizione;
b) il restante nei termini da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione e comunque nel termine massimo di 120 giorni.
Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute.
Il socio che intende trasferire anche in parte le proprie quote deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata fornendo con riferimento all'acquirente le indicazioni previste nel precedente art.6; salva espressa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera partecipazione detenuta dal socio.
Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Art.20 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità ai principi di legge.
Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione.
Nella redazione del bilancio devono essere riportati separatamente i dati relativi all'attività svolta con i soci distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.
Gli amministratori e i sindaci, ove nominati, debbono nelle relazioni di cui all'artt.2428 e 2429 c.c. indicare specificatamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico.
L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 17 e, successivamente, sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:
a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n.59, nella misura del 3%;
c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art.7 della legge 31 gennaio 1992 n.59;
d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici (è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati di 2,5 punti rispetto al capitale effettivamente versato: art.2514 lett.a);
e) ad eventuale remunerazione degli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 16 (è fatto però divieto di remunerare detti strumenti finanziari in misura superiore a 2 punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi: art.2514 lett.b);
f) la restante parte a riserva straordinaria.

TITOLO VII
RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

Art.21 (Assemblee)
Le assemblee possono aver luogo anche fuori della sede sociale, purché in Italia.
L'Assemblea delibera sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argo-

menti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla sua approvazione.
In ogni caso sono riservate all'Assemblea:
1) l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;
2) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
3) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale ove obbligatorio per legge o l'assemblea lo ritenga opportuno;
4) le modificazioni dell'atto costitutivo;
5) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;
6) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
7) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
8) la determinazione della misura delle medaglie di presenza da corrispondere agli amministratori per la loro attività collegiale e la retribuzione annuale dei sindaci (ove esista il collegio sindacale);
9) l'approvazione dei regolamenti previsti dal presente statuto.
Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i termini previsti dalla legge per l'approvazione del bilancio d'esercizio, ed eventualmente entro il mese di dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo.
L'assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto con indicazione delle materie da trattare dal Collegio Sindacale (quando previsto) o da almeno un quinto dei soci. In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro 20 giorni dalla data della richiesta.

Art.22 (Modalità di convocazione)

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R., o comunicazione via fax o e-mail o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto e del rappresentante comune di ciascuna categoria di strumenti finanziari privi del diritto di voto, da inviare almeno 8 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.
In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti, o informati della riunione, tutti gli Amministrato-

ri e i Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art.23 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento e la liquidazione della società per i quali occorrerà la presenza diretta o per delega della metà più uno dei soci aventi diritto al voto ed il voto favorevole dei 3/5 dei presenti o rappresentati aventi diritto al voto.

Art.24 (Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Art.25 (Diritti di voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridiche potranno avere un massimo di 5 voti, in relazione all'ammontare della quota sociale detenuta oppure al numero dei loro membri.

I soci che per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente all'assemblea hanno facoltà di farsi rappresentare mediante delega scritta soltanto da un altro socio avente diritto al voto, che non sia amministratore o dipendente della società come disposto dall'art.2372 c.c.

Ciascun socio non può rappresentare più di un socio.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art.26 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal presidente del Consiglio di Amministrazione ed, in sua assenza, dal Vice Presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art.27 (Amministrazione)

La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da due o più membri, su decisione dei soci in sede di nomina.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, l'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori. L'amministratore unico deve essere scelto unicamente tra i soci cooperatori.

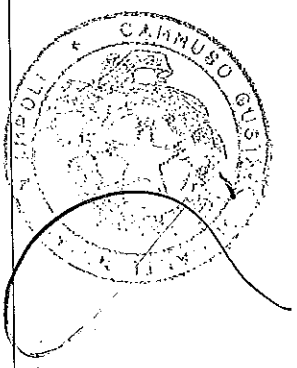

Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, comunque non superiore a tre anni.

Gli amministratori possono essere rieletti.

La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione della cooperativa. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il Consiglio di Amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la re-

munerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Gli amministratori relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c.

Nella medesima relazione gli amministratori devono illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

L'amministratore unico ha la rappresentanza della cooperativa.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della cooperativa spetta al presidente del consiglio, al vicepresidente ed ai consiglieri delegati, se nominati.

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art.2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione è tenuto a far ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Spetta all'Assemblea dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. In presenza di amministratori investiti di particolari cariche, la remunerazione degli stessi è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, se nominato.

Art.28 (Organo di controllo)

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, c.c., la cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea.

L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso.
I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.
Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.
I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci.
In caso di morte, di decadenza o rinunzia di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.
Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.
A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.
Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci, sotto la propria responsabilità ed a proprie spese, possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art.2399 c.c..
L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.
Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ.
I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.
Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.
I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato.
Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

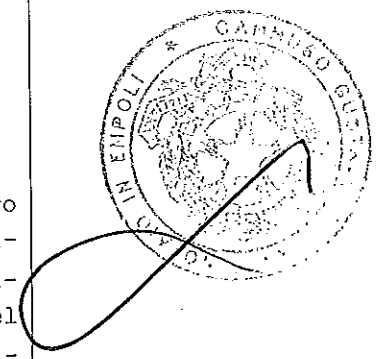

TITOLO VIII
CONTROVERSIE

Art.29 (Clausola arbitrale)
Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dalla Camera di Commercio di Firenze, che dovrà provvedere alla nomina entro 60 giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.
La sede dell'Arbitrato sarà presso il domicilio dell'arbitro.
L'arbitro dovrà decidere entro 60 giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto.
Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.
Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione dell'arbitro.
Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.
Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D.lgs. 17 gennaio 2003 n.5.

TITOLO IX
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art.30 (Scioglimento anticipato)
L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art.31 (Devoluzione patrimonio finale)
In caso di estinzione della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso del capitale sociale effettivamente versato e rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto al fondo mutualistico di promozione e sviluppo della cooperazione di cui all'art.11 della Legge 31 gennaio 1992 n.59.

TITOLO X
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art.32 (Regolamenti)
Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci

determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

Art.33 (Clausole mutualistiche)

Le clausole mutualistiche previste dagli articoli 18, 20 e 31 del presente statuto, sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.

L'assemblea delega **COLETTA David** ad apportare al presente atto tutte le aggiunte, modifiche e soppressioni che venissero eventualmente richieste in sede di pubblicazione di quest'atto.

Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico della società.

Il costituito delega me notaio alla effettuazione presso il competente Registro delle Imprese di tutti gli adempimenti ed i depositi previsti dalla vigente normativa.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno dei presenti chiedendo la parola, l'assemblea viene sciolta alle ore 17:15 (diciassette e minuti quindici).

Di questo verbale, in parte scritto con mezzo elettronico da persona di mia fiducia ed in parte a mano da me notaio su dieci fogli per quaranta facciate, ho dato lettura alla parte che lo approva.

Firmato: David Coletta -

GUSTAVO CAMMUSO Notaio segue sigillo